

## STATUTO

**L'ORMA SOCIETA' SPORTIVA  
DILETTANTISTICA A R.L. -  
IMPRESA SOCIALE" IN BREVE  
"L'ORMA SSD A R.L. -  
IMPRESA SOCIALE"**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIALE FRANCESCO  
RESELLI 3

Numero REA: MI - 2035337

Codice fiscale: 04846730960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 05-02-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" al Repertorio N. 48934/21145

#### **STATUTO**

##### **Articolo 1: DENOMINAZIONE**

La società è denominata:

**"L'ORMA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. - IMPRESA SOCIALE" in breve "L'ORMA SSD A R.L. - IMPRESA SOCIALE".**

##### **Articolo 2: OGGETTO**

La Società è senza fine di lucro, opera ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal libro V del cod. civ., dal comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.

La società, in particolare, svolge quale attività di impresa di interesse generale, quelle di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 alle lettere d), i), k), l) ed u), aventi rispettivamente ad oggetto:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- lett. u) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, negli sport e relative discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità di governo dello sport secondo la normativa vigente pro tempore e più in generale secondo la definizione di sport nel settore dilettantistico di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con

particolare riferimento agli sport della ginnastica, dell'atletica leggera, dello sport orientamento e relative discipline sportive.

Con riferimento alle attività di cui alla predetta lett. d), esse consistono nella formazione per docenti in didattica e metodologie, metodologie ed attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, apprendimenti, propedeutica all'accreditamento al MIUR come ente formativo, nonché nella didattica a favore di tecnici ed operatori sportivi anche in collaborazione con organismi riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), ed in ogni altra iniziativa volta all'educazione imprenditoriale, all'innovazione didattica e sociale;

con riferimento alle attività di cui alla predetta lett. i), esse consistono nell'organizzazione e nella gestione di servizi ed iniziative culturali, turistiche, ludiche e ricreative prevalentemente collegate o basate sull'esercizio fisico e sulla pratica sportiva, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, ivi compresi convegni, seminari, workshop, mostre ed eventi di spettacolo, anche mediante l'organizzazione ed esecuzione di progetti socio-educativi incentrati sulla pratica dello sport, anche finanziati da bandi di enti pubblici e privati e gestiti in partnership con organizzazioni lucrative e non lucrative nazionali o estere;

con riferimento alle attività di cui alla predetta lett. k), esse consistono nell'organizzazione di soggiorni studio, nonché di colonie, centri estivi o invernali per la partecipazione ad iniziative sportive, sociali, culturali comprensivi di servizi di viaggio e attività ricettiva;

con riferimento alle attività di cui alla predetta lett. l), esse consistono nella ideazione ed esecuzione di laboratori di educazione civica e di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva ed al volontariato presso scuole pubbliche e private anche unitamente a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e per l'alternanza scuola lavoro, ivi compresa l'organizzazione di percorsi ed attività educative rivolte ad adolescenti e giovani adulti su tematiche funzionali alla prevenzione del disagio giovanile, all'orientamento e all'inclusione sociale;

con riferimento alle attività di cui alla predetta lett. u), esse comprendono tutte le metodologie e i programmi come individuati e ricompresi nelle discipline indicate e regolamentate ad opera degli Organismi riconosciuti dal CONI o dal CIP e consistono:

a) nell'organizzazione ed esercizio di corsi, anche individuali, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale, nonché di attività fisiche, motorie, di psicomotricità ivi comprese l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline, anche mediante raduni, ritiri, camp di preparazione tecnica e atletica;

b) nell'organizzazione e partecipazione a campionati, gare, manifestazioni sportive e ad ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle predette discipline;

c) nello svolgimento di attività di formazione e perfezionamento di istruttori, insegnanti e personale docente scolastico, tecnici, allenatori e dirigenti nelle predette discipline sportive.

La Società potrà svolgere **attività diverse** con carattere secondario e strumentale quali:

a) l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti sportivi anche polivalenti, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, nonché il noleggio di attrezzature sportive;

b) la cessione e l'acquisto di diritti legati alla formazione degli atleti;

c) la gestione, nell'ambito degli impianti sportivi in suo possesso, di posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture per attività ricreative e ricettive, per propri tesserati e frequentatori degli impianti sportivi medesimi;

d) l'esercizio, di attività di commercio anche elettronico, all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti connessi alle attività di interesse generale svolte, nonché l'esercizio di attività di centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi in gestione e di centri di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;

e) l'esercizio di attività di consulenza in materie attinenti all'ambito sportivo e culturale riconducibili alla missione e all'oggetto sociale;

f) la realizzazione propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;

g) la vendita e la gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni, la creazione e la gestione di immagine pubblicitaria, nonché l'organizzazione di campagne pubblicitarie;

h) l'esercizio di ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere

commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

La Società, per le sue iniziative connesse con la pratica dello sport, potrà affiliarsi con Enti e Istituzioni sportive internazionali e con gli Organismi Affilianti nazionali quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP anche allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, iscrivendosi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, ivi comprese le disposizioni emanate per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione che la Società si impegna ad adottare nominando propri responsabili interni per minori e *safeguarding* ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 36/2021 e articolo 16 del D.Lgs. 39/2021, nonché si impegna ad osservare e a far osservare ai propri tesserati tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, dell'Organismo di affiliazione di appartenenza e si impegna a pagare le quote di affiliazione, di tesseramento o di aggregazione nonché le quote associative federali, ad accettare e a rispettare e far rispettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi competenti dell'Organismo di affiliazione di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei suoi tesserati nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva; compatibilmente con la struttura societaria si conforma alle norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Compatibilmente con la finalità non lucrativa, essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari ed anche assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti negli appositi albi professionali e

quelle di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

### **Articolo 3: TESSERATI**

La Società richiederà il tesseramento dei praticanti delle discipline sportive esercitate, ivi compresi gli atleti agonisti ed amatoriali, gli allenatori, tecnici ed istruttori, i dirigenti sportivi agli Organismi Affiliati cui delibererà di affiliarsi e dei quali riconosce la giurisdizione sportiva a disciplinare.

Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dell'ordinamento sportivo determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alle attività sportive organizzate dalla Società e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, al regolamento che potrà essere emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata.

Per l'ottenimento del tesseramento all'Organismo Affiliante il soggetto interessato dovrà presentare apposita domanda alla Società. Per gli aspiranti minori di età si applica l'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo di partecipazione alle attività sportive organizzate dalla Società nella misura ed entro i termini determinati dall'Organo Amministrativo o da apposito regolamento. Tali contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

La Società dovrà garantire il diritto di voto e la partecipazione dei tesserati alle assemblee federali degli Organismi Affiliati.

### **Articolo 4: SEDE**

La Società ha sede nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune compete all'Organo Amministrativo.

### **Articolo 5: DURATA**

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

### **Articolo 6: CAPITALE**

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, denaro, beni in natura, crediti, ed altri beni suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società;

la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società il capitale può essere aumentato mediante nuovi conferimenti, o mediante passaggio di riserve a capitale, restando in ogni caso esclusa la facoltà di ridurre gratuitamente il capitale mediante versamento ai soci della relativa quota.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod.civ., in mancanza di offerte per l'acquisto la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art.2482-bis, II comma, cod.civ. qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, esclusivamente a titolo gratuito, in ogni caso infruttiferi di interessi, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle delibere del CICR, dell'art. 2467 cod.civ. e della normativa pro tempore vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In conformità all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o

indiretta, il controllo della società, ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

**Articolo 7: DOMICILIAZIONE**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese.

**Articolo 8: TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI**

Le partecipazioni sociali sono intrasferibili con atto tra vivi, precisandosi che nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

**GRADIMENTO**

Nel caso di aumento di capitale a pagamento non interamente sottoscritto dai soci l'ingresso di nuovi soci è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo che ne valuterà l'idoneità al conseguimento dell'oggetto sociale. L'ammissione di nuovi soci deve avvenire secondo il principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 112/2017. In caso di diniego, il soggetto potrà investire l'assemblea dei soci in relazione al provvedimento di diniego di ammissione, come previsto dall'art. 11 dello statuto.

In seguito alla richiesta di sottoscrizione da parte del terzo l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio pronunciarsi e comunicare al terzo la decisione sul gradimento con PEC o lettera raccomandata inviata all'indirizzo comunicato dal terzo alla società. In caso di diniego del gradimento dovranno essere comunicate le relative motivazioni.

Se entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al terzo richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso.

**Articolo 9: MORTE DEL SOCIO**

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 cod.civ.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la Società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
  - per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 12.
- Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci a maggioranza, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

**Articolo 10: RECESSO**

I soci possono in ogni momento esercitare il diritto di recesso con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

#### **Articolo 11: ESCLUSIONE**

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 112/2017 in caso di esclusione, il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci, entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione ricevuta dall'Organo amministrativo. La decisione è pronunciata dall'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta senza computare nel quorum il voto spettante al socio interessato, in occasione della prima adunanza utile successiva. Nelle more, i diritti e i doveri inerenti alla qualifica di socio restano sospesi e non esercitabili.

#### **Articolo 12: LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della Società, nelle ipotesi di recesso ed esclusione previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto i soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere soltanto una somma pari alla quota di capitale effettivamente versata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 13: ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori, fino ad un massimo di nove, ai quali l'amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, in questo caso si applicano, rispettivamente gli artt. 2257 e 2258 cod.civ.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un

consiglio di amministrazione.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpica, riconosciuta dal CIP.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 112/2017, nel caso in cui la società superi due dei tre limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori della società nominare un componente dell'organo di amministrazione e di controllo.

Non possono assumere la **carica di amministratore** rappresentanti dei seguenti enti:

- società costituite da un unico socio persona fisica;
- enti con scopo di lucro;
- amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni anche qualora non esercitino attività di direzione e coordinamento ovvero non detengano, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

#### **Articolo 14: DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE**

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina o, in mancanza, fino a revoca o dimissioni, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 cod. civ., e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, ed al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene per designazione dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

#### **Articolo 15: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale sociale previste dall'art. 2481 cod. civ., e negli altri casi previsti dalla legge, deve deliberare il consiglio di amministrazione in adunanza collegiale.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il loro consenso alla stessa. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

#### **Articolo 16: ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea.

E' in facoltà dell'Organo Amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando, in alternativa al luogo fisico, le piattaforme informatiche o di telecomunicazione da utilizzare per l'intervento.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio/videoconferenza, purché sia consentito e si dia atto nei relativi verbali:

- al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Articolo 17: POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il consiglio di amministrazione e l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea, salve le limitazioni di legge e del presente statuto e fatta eccezione per i seguenti atti, per i quali sarà necessaria l'autorizzazione dei soci, che dovranno decidere con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale:

- a) le compravendite, i trasferimenti ed affitti di aziende o rami di azienda;
- b) le compravendite, i trasferimenti, le licenze e gli affitti di marchi, brevetti, opere coperte da diritto di autore, know-how e in generale di intellectual property;
- c) l'assunzione di mutui e/o finanziamenti passivi per importo complessivamente superiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) nel corso di ogni esercizio;
- d) gli investimenti in assets di qualsiasi genere (materiali o immateriali) per importi superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) nel corso di ogni esercizio;
- e) l'assunzione, il licenziamento o la promozione, nonché la determinazione o la modifica della retribuzione di lavoratori subordinati, con attribuzione di retribuzione annua lorda superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- f) le operazioni commerciali con soggetti legati da parentela o affinità a Soci e/o amministratori e/o sindaci della società.

Nel caso di Amministrazione plurima congiunta o disgiunta i soci all'atto di nomina determineranno per quali atti sarà necessario operare congiuntamente e per quali sarà possibile operare disgiuntamente, fatta salva l'autorizzazione dei soci per gli sopra indicati; in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri, questi si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore

all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere dell'opposizione sono i soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto cod.civ. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica ed entro quindici giorni devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 18: RAPPRESENTANZA**

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della società, con firma libera e disgiunta.

Nel caso di più amministratori non in forma collegiale la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 19: COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono assegnare agli amministratori un compenso proporzionato all'attività svolta, nonché, un'indennità in relazione alla cessazione dalla carica mediante l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, stabilendone le modalità, il tutto nei limiti previsti dalla speciale disciplina in materia di società sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'art. 8 comma 2, d.lgs 36/2021 e all'art. 3 comma 2 del d.lgs 112/2017.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

#### **Articolo 20: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE**

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 112/2017 deve essere nominato almeno un sindaco, con le competenze ed i poteri previsti dal medesimo articolo e dagli artt. 2403 e seguenti

cod.civ. in materia di società per azioni, in quanto compatibili, avente o requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 c.c., salvo quanto di seguito previsto in merito alla revisione legale dei conti.

Il sindaco, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociale da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.

La retribuzione annuale del sindaco deve essere determinata per decisione dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Ove sia nominato il collegio sindacale il funzionamento è disciplinato dalle relative norme dettate in materia di s.p.a. e le relative riunioni possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza con le stesse modalità e formalità stabilite nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

La revisione legale dei conti sulla Società, ove imposta per legge o voluta dall'assemblea dei soci, è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, purché iscritti al Registro dei revisori legali, ove uno dei sindaci deve in ogni caso essere iscritto; a discrezione dei soci la revisione legale dei conti potrà, in alternativa, essere affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, nominati e funzionanti secondo quanto previsto per le società per azioni, in quanto compatibile.

#### **Articolo 21: REQUISITI DI ONORABILITA' PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA**

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 112/2017, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti relativi all'ambito di azione dell'impresa sociale;
- accertata esperienza nelle attività costituenti l'oggetto sociale della società e/o di un ente del terzo settore;
- mancanza di esercizio di altre attività che comportino un danno diretto alla società.

#### **Articolo 22: DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

**Articolo 23: DIRITTO DI VOTO**

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Articolo 24: DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 25 comma 1, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè l'iniziativa provenga dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con modalità che devono comunque assicurare il diritto a tutti i soci di parteciparvi entro una congrua data prestabilita, adeguata informazione a tutti gli aventi diritto e la comunicazione della decisione a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo, se nominato.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo nel libro di cui all'art. 2478, comma primo, n. 2, cod. civ..

La decisione è adottata quando pervenga e consti all'Organo Amministrativo il consenso di tanti soci che raggiungano il quorum previsto al successivo articolo 27.

**Articolo 25: DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE ASSEMBLEA**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod.civ. con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) dal secondo comma dell'art. 2479 cod.civ. oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Deve essere decisa con il metodo assembleare anche l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime nonché la deliberazione relativa al caso previsto dall'art. 2482-bis cod.civ. ed ogni qualvolta lo preveda il presente

statuto o la legge con disposizione inderogabile.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo risultante dal registro delle imprese o comunicato formalmente dal socio alla Società; potrà essere altresì convocata mediante telefax, posta elettronica ordinaria, purché i relativi indirizzi siano stati formalmente comunicati a tal fine dal socio alla Società e ne sia data conferma con gli stessi strumenti da parte del ricevente. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può contenere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta. In seconda convocazione vale il medesimo quorum della prima.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Articolo 26: SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

E' in facoltà dell'Organo Amministrativo stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indicando, in alternativa al luogo fisico, le piattaforme informatiche o di telecomunicazione da utilizzare per l'intervento.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o audio/videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, se ne dia atto nei relativi verbali e sia consentito:

- al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'assemblea oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 27: DELEGHE**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

#### **Articolo 28: QUORUM**

Le decisioni dei soci, sia in sede assembleare, sia per consultazione o consenso per iscritto, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze e fatta salva la modifica del presente statuto, la trasformazione della società, lo scioglimento volontario, la fusione, la scissione, la nomina e revoca degli amministratori e le decisioni relative all'autorizzazione dell'organo amministrativo indicate all'art. 17 del presente statuto, per cui l'assemblea dovrà deliberare con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **Articolo 29: VOLONTARIATO**

Nella società è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, indicati in un apposito registro, non può esser superiore a quello dei lavoratori.

La società provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nella Società stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e

non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

**Articolo 30: COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI**

La società sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende il meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Società, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Società terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni della Società stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel bilancio sociale.

Con apposito regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'Assemblea dei Soci,
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In ogni caso, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

Del rispetto di tale parametro la società dà atto nel proprio bilancio sociale.

**Articolo 31: BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364 secondo comma cod.civ..

La società, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017, deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo e delle forme e modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'utile netto è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto i limiti di legge oppure se questa è discesa al di sotto detti limiti, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente dovrà essere accantonato ad una riserva statutaria non distribuibile, utilizzabile a copertura di eventuali perdite di esercizio.

#### **Articolo 32: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di venti giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Esaurita la liquidazione con l'adempimento di tutte le obbligazioni sociali la Società, previo rimborso ai soci del

capitale sociale effettivamente versato, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ai fini sportivi, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs 112/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 33: VINCOLO DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La Società ed i propri tesserati si impegnano a rispettare dal momento della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti negli statuti e nei regolamenti degli Organismi Affiliati, impegnandosi a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti della società o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominati nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

**Articolo 34: NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge *pro tempore* vigenti in materia di imprese sociali e società sportive dilettantistiche.

F.TO: PAOLO MENESCARDI

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese. Esente da diritto di bollo (art. 27-bis, Tab. B, D.P.R. n. 642/1972; art. 1, comma 646, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

Rozzano, data dell'apposizione della firma digitale.